

ISTITUTI DEFLATTIVI

Rebus istanze “a zero” nella voluntary

di Nicola Fasano

È oramai chiaro che la **proroga** del termine di presentazione delle istanze di **collaborazione volontaria** al **30 novembre** (di cui al D.L. 153/2015), nonché quello per l'invio di **relazione e allegati** (o di eventuali istanze integrative) al **30 dicembre** riguardi tutti, anche coloro che hanno presentato l'istanza prima del 30 settembre scorso. La lettera della norma è **chiara** e il mancato aggiornamento della relazione di accompagnamento (secondo cui, per le istanze presentate fino al 29 settembre, sembrava che l'invio della documentazione di supporto dovesse essere fatto comunque nei 30 giorni successivi) non poteva certo **“scardinare” il testo normativo**.

C'è quindi **più tempo** anche per valutare situazioni che, allo stato attuale, **non hanno trovato le opportune soluzioni** e conferme da parte dell'Amministrazione finanziarie.

Fra queste merita particolare attenzione la tematica delle c.d. **“istanze a zero”**, ossia di istanze eventualmente da presentare al solo **fine di godere dei benefici della procedura** di collaborazione volontaria, soprattutto per il **blocco del raddoppio dei termini per attività detenute in Paesi Black list con accordo**, senza però avere negli anni “tipici” della procedura (nei casi più ricorrenti 2009/2013) violazioni da sanare.

I casi operativi potrebbero essere molteplici. Si pensi al **de cuius**, deceduto nel 2008, intestatario di un rapporto bancario in Svizzera, rispetto a cui gli **eredi accedono alla procedura** per regolarizzare le violazioni proprie commesse dal 2009 in poi. Se gli eredi sono coperti dalla **voluntary**, altrettanto non può dirsi per il **de cuius** che, qualora non potesse presentare (ovviamente tramite gli eredi) una istanza a zero, teoricamente resterebbe **esposto al rischio di accertamento** per le annualità precedenti, stante il raddoppio dei termini ordinariamente previsto dall'articolo 12, D.L. 78/2009 (ferma restando la **trasmissibilità agli eredi** delle sole maggiori imposte).

Ma potrebbe essere anche il caso di un **delegato** che sia stato tale fino al 2008 e il cui nome risulti dalla **documentazione bancaria** che l'intestatario, nonché titolare effettivo del conto, esibisce nell'ambito della propria procedura di collaborazione volontaria. Anche in questa ipotesi, evidentemente, ci sarebbe il **rischio** per il delegato di vedersi **contestate le annualità più risalenti**, ma, d'altro canto, qualora attivasse la procedura di collaborazione volontaria, stante l'**inapplicabilità del raddoppio dei termini** di accertamento, non avrebbe alcuna violazione da sanare negli anni oggetto di sanatoria (dal 2009 al 2013) e dovrebbe appunto presentare una istanza a zero.

Lo stesso dicasi per un soggetto collegato con *asset* detenuti in Svizzera e che, magari dal 2008, **non è più fiscalmente residente in Italia** in modo effettivo e, dunque, per gli anni dal 2009 in poi non deve sanare alcunché.

In tutti questi casi non è stato ancora chiarito dall'Agenzia delle entrate, in effetti, **quale sia la strada da seguire**. Le **soluzioni** sul tavolo dovrebbero essere **due**:

- la prima, quella di consentire in casi del genere la **presentazione di "istanze a zero"**, al fine di consentire anche ai soggetti che si trovano nelle situazioni simili a quelle sopra delineate di accedere ai benefici della procedura, seppur **senza che dalla stessa conseguano importi da versare all'erario**. E, obiettivamente, sarebbe alquanto arduo sostenere che ciò non sia possibile, posto che i suddetti soggetti si troverebbero, ingiustificatamente, in **una situazione più gravosa** di chi deve sanare violazioni commesse negli anni dal 2009 in poi (e che non pagano nulla per gli anni più risalenti);
- la seconda soluzione, invece, sarebbe quella di ritenere **non accettabili con il raddoppio** dei termini quanto meno gli autori di violazioni commesse fino al 2008 (o, in taluni casi, fino a prima del 31 dicembre 2009) e che hanno **situazioni di collegamento** con altri soggetti (eredi, cointestatari, delegati ecc.) che **aderiscono regolarmente alla procedura**, soprattutto in considerazione del fatto che, allo stato attuale, la presentazione di istanze a zero **non ha ricevuto alcun avallo** da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Sarebbe opportuno che la questione venisse **chiarita quanto prima** dall'Agenzia delle entrate o, ancora meglio, dal legislatore, magari "sfruttando" la conversione del D.L. 153/2015 che ha concesso la proroga.